

Tribunale di Brescia, I sezione penale (Giudice Dr.ssa Fugaro), ord. del 20.04.2016

Messa alla prova – omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali – applicabilità.

La sospensione del procedimento per messa alla prova può essere disposta per il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis L. 638/1983. Nel caso in esame il Giudice, a fronte dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per quindici mensilità e per un importo complessivo di contributi non regolarizzati pari ad euro 49.067,00, ha fissato il termine di mesi dieci entro il quale dovevano essere adempiute dall'imputato le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte nel programma di trattamento elaborato dall'UEPE, e ha disposto la sospensione del procedimento per un anno e due mesi.